

Bando per l'accesso ai contributi per le unità abitative ammobiliate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 8 settembre 2021, n. 152. Anno 2021.

Art. 1 - Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente Bando disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico per favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) ed in attuazione del Regolamento approvato con DPR. 8 settembre 2021, n. 152, recante: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa)", di seguito denominato Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento DPR. 152/2001, possono beneficiare del contributo le persone fisiche proprietarie di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di cui agli articoli 26 e 47bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, site sul territorio regionale che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni per un periodo non inferiore a otto anni, mediante una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune ove è situato l'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. Ciascun beneficiario può richiedere il contributo per un numero massimo di quattro unità immobiliari.
2. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere con un'impresa aderente al sistema delle agenzie, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni.
3. Le imprese aderenti al sistema delle agenzie sono le agenzie immobiliari e le società di gestione immobiliare, aggregate in forma di rete di impresa, aventi sede legale o unità locale operativa in Regione, iscritte all'apposito elenco, tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo e pubblicato sul sito istituzionale della regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA82/>.

Art. 3 - Risorse disponibili

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Bando, per l'anno 2021 è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro un milione.

Art. 4 - Iniziative finanziabili e intensità del contributo

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.
2. Il contributo minimo è di euro 10.000 (diecimila) e il contributo massimo è di euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità ammobiliate a uso turistico per ogni singolo beneficiario.
3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) sono ammissibili:
 - a) Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
 - d) Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
 - e) Riparazione, integrazione o rinnovamento:
 - i. impianto elettrico;
 - ii. impianto di riscaldamento;
 - iii. impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
 - iv. impianto antifurto;
 - f) Installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
 - g) Installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne, internet/WiFi;
2. Per i lavori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) sono ammissibili:
 - a) Acquisto di arredi da interni ed esterni;
 - b) Acquisti di grandi elettrodomestici
3. Sono ammissibili le spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2.000 (duemila).
4. Per i lavori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.
5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate **dalle ore 10.00.00 del 03/11/2021 e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 06/12/2021 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)** da inviare alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale e redatte secondo il modello predisposto dall'amministrazione regionale e disponibile sul sito istituzionale nella pagina dedicata.
2. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "dati-cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata.
3. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
4. Il proprietario deve presentare una domanda per ciascuna unità ammobiliata ad uso turistico oggetto di contributo (massimo 4).
5. Alla domanda di contributo **devono essere allegate:**
 - a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dei preventivi di spesa;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
 - i. di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo (tramite acquisto della marca da bollo apposta sul frontespizio della domanda e annullata o tramite versamento con modello F23);
 - ii. di essere proprietario, persona fisica dell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico per la quale è richiesto il contributo e che la stessa è sita nel territorio regionale, indicandone l'indirizzo;
 - iii. di impegnarsi a collocare e mantenere l'unità abitativa ammobiliata a uso turistico per la quale è richiesto il contributo nel mercato delle locazioni mediante una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, per un periodo non inferiore a otto anni;
 - iv. di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
 - v. di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 che stabilisce il divieto generale di concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque

Allegato 1

titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

- c) copia della SCIA presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47 bis della L.R. 21/2016;
 - d) copia dell'accordo con un'impresa aderente al sistema delle agenzie con cui le parti si impegnano, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni.
 - e) dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 allegata al presente Bando;
 - f) copia della procura nel caso di cui al comma 5, lettera c) (comproprietà);
 - g) copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore, nel caso di firma autografa.
6. Le domande si considerano validamente presentate se:
- a) sono inviate mediante Posta elettronica certificata (PEC);
 - b) sono sottoscritte del proprietario richiedente con firma digitale oppure con firma autografa apposta sulla domanda cartacea, successivamente scansionata e inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - c) in caso di comproprietà, la domanda è sottoscritta, con le modalità di cui alla lettera b), da ciascuno dei comproprietari, salvo il caso di procura ad uno solo di essi.
7. La **domanda è archiviata d'ufficio** e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
 - b) mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità di cui al comma 6, lettera b);
 - c) presentazione della domanda con procedura diversa da quella indicata dal presente Bando;
 - d) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato al comma 1;
 - e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel modello di domanda e dal bando e l'irregolarità non è sanabile;
 - f) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
 - g) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 7 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - h) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
8. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 7 - Regolarizzazione e richiesta di integrazioni

1. In caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda assegnando un **termine massimo di dieci giorni** per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

Art. 8 - Procedimento e comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione Turismo e Commercio - dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento, i contributi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, fino ad esaurimento delle risorse. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 7.
4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000

Allegato 1

(ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico e la data entro la quale il beneficiario deve presentare la rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (comunque non superiore a mesi 18). Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale in amministrazione trasparente.

Art. 9 – Avvio dell'iniziativa, rendicontazione della spesa, variazioni dell'iniziativa, liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, obblighi del beneficiario, variazioni soggettive, ispezioni e controlli.

1. Con riferimento all'avvio dell'iniziativa, alla rendicontazione della spesa, alle variazioni dell'iniziativa in corso di esecuzione, alla liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, agli obblighi del beneficiario, alle variazioni soggettive e alle ispezioni e controlli, si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento vigente.
2. Si ricorda in particolare che:
 - le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa;
 - le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa **intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata**;
 - pena l'inammissibilità della relativa spesa, il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
 - il beneficiario deve avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
 - alla data di presentazione della rendicontazione il beneficiario dovrà aver stipulato il contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni e dovrà comunicare il codice identificativo relativo all'iscrizione dell'immobile di proprietà alla banca dati regionale delle unità ammobiliata a uso turistico di prossima istituzione.

Art. 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla legge regionale 3/2021, al Regolamento approvato con D.P.Reg. 152/2021, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.